

**ACCORDO SU CRITERI MOBILITA' PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE  
DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Palermo, presso i locali dell'Aran Sicilia, alle ore \_\_\_\_\_ sono presenti:

l'ARAN SICILIA in persona del Commissario straordinario avv. Claudio Alongi

- da una parte

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP

CISL-FP

COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori

SADIRS

SIAD

UGL

UIL-FPL

- dall'altra

Visto l'art. 2 commi 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 secondo cui "1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

Visto l'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 che prevede “Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.

Visto l'art. 1 della Legge regionale n. 9 del 06.01.2012 che stabilisce “Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto”.

Visto l'art 11 comma 3 della legge regionale 26 del 09.05.2012 che ha inserito alla legge regionale 16.01.2012 n. 9 l'art. 1 bis sulla mobilità interna del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 stabilendo che “1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. 2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.”

Visto l'art. 1 comma 2 Legge regionale n. 10/2000 il quale ha previsto che “Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale”.

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che stabilisce “1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Visto l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. 111/2014 che in materia di mobilità obbligatoria ha stabilito che “Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti

*possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.*

*2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.*

*Visto l'art. 2103 cod. civ. (Mansioni del lavoratore) secondo cui “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.*

*Visto l'art. 22 comma 1 L. 300 1970 che stabilisce “1. Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.*

*Visto l'art 62 comma 3 del C.C.R.L. 2002/2005 secondo cui “3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.r. 10 del 2000, per particolari esigenze organizzative connesse alla funzionalità delle strutture, l'Amministrazione può disporre, nell'ambito dell'attività di programmazione e previa individuazione delle risorse, l'assegnazione d'ufficio anche tra strutture di massima dimensione previa informazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera A”.*

*Tutto ciò premesso e considerata la superiore premessa parte integrante dell'accordo, le parti pattuiscono e convengono quanto segue espresso in articoli progressivi che formano unico ed inscindibile contesto:*

## **Art. 1**

### **PRINCIPI GENERALI**

Ai fini del presente accordo non si applica l'art. 2103, comma primo, terzo periodo, così come stabilito dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. 111/2014.

## **Art. 2**

### **MOBILITA' INFRADIPARTIMENTALE STESSA STRUTTURA**

Nell'ipotesi in cui dovesse essere necessario per ragioni organizzative e tecniche trasferire personale, facente parte del comparto non dirigenziale, da un ufficio ad un altro, facente parte della medesima struttura regionale, il dirigente generale provvederà dopo avere rilevato i propri fabbisogni di personale, ad individuare il numero delle unità e le categorie di appartenenza del personale destinatario del provvedimento di assegnazione ad altro ufficio.

I dirigenti generali, nell'esercizio delle prerogative organizzative di cui agli artt. 2 e 3 L.r. 10/2000, potranno predisporre i provvedimenti di assegnazione di personale ad altro ufficio senza necessità di informazione alle OO.SS. rappresentative.

## **Art. 3**

### **MOBILITA' INFRADIPARTIMENTALE ALTRA STRUTTURA**

Nell'ipotesi in cui, sulla scorta dei rilevati fabbisogni di personale, dovesse emergere la necessità, per ragioni organizzative e produttive, di assegnare personale a sedi di servizio diverse, facenti parte del medesimo dipartimento regionale, il dirigente generale, predisporrà apposito atto di interpello per verificare la disponibilità del personale in organico.

Se le disponibilità manifestate dal personale dovessero esaurire i fabbisogni indicati, il dirigente generale emetterà i relativi provvedimenti di assegnazione ad altra sede.

La suddetta procedura di interpello, debitamente divulgata sul sito istituzionale del Dipartimento interessato, dovrà concludersi entro il termine di giorni sette.

Qualora le manifestazioni di disponibilità non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze dell'amministrazione regionale o non dovessero sussistere, il dirigente generale dopo avere individuato gli uffici ai quali è necessario assegnare altro personale, il numero delle unità da trasferire e la categoria contrattuale di inquadramento, dandone informazione preventiva alle OO.SS. rappresentative, provvederà nei termini di cui appresso:

3.1. Qualora le sedi degli uffici individuati per l'assegnazione di personale dovessero trovarsi all'interno della stessa città, il dirigente generale adotterà i provvedimenti di assegnazione d'ufficio del personale, fornendo adeguata informazione anche successiva alle OO.SS. rappresentative.

3.2. Qualora le sedi degli uffici individuati per l'assegnazione di personale dovessero trovarsi entro 50 km dalla sede di servizio ove presta la propria attività lavorativa il personale individuato per il trasferimento, il dirigente generale adotterà i provvedimenti di assegnazione d'ufficio adottando i seguenti criteri:

- titolo di studio posseduto;
- formazione professionale acquisita presso l'Amministrazione regionale;
- minore anzianità di sede.

L'elenco del personale individuato per l'assegnazione sarà oggetto di apposita informazione successiva alle OO.SS. rappresentative.

#### **Art. 4**

#### **MOBILITA' INTERDIPARTIMENTALE**

Qualora il dirigente generale dovesse individuare, dal rilevamento dei fabbisogni di personale della propria struttura di massima dimensione, la necessità di acquisire ulteriori risorse umane al fine di garantire la piena efficienza organizzativa e produttiva, e avesse già esperito, infruttuosamente, le procedure di cui agli artt. 2 e 3, predisporrà tempestivamente apposita richiesta da inoltrare all'organo di indirizzo politico-amministrativo per il tramite dell'Assessore competente, specificando le unità di personale ed il livello di inquadramento richiesti.

La Giunta di governo regionale, valutati i fabbisogni di personale rassegnati dai vari rami dell'Amministrazione regionale, fornirà apposita e specifica direttiva al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata richiedente.

Il dirigente generale della Funzione pubblica, quindi, individuerà il personale da assegnare adottando i seguenti criteri:

- categoria di inquadramento giuridico;
- titolo di studio posseduto;
- formazione professionale acquisita presso l'Amministrazione regionale;
- anzianità di permanenza in aree a rischio;
- maggiore anzianità di sede;
- minore anzianità di servizio.

L'elenco del personale da assegnare all'amministrazione richiedente sarà oggetto di apposita informativa successiva alle OO.SS. rappresentative e sarà resa operativa con appositi provvedimenti amministrativi adottati con i poteri del datore di lavoro privato.

Sono esclusi dalla mobilità di ufficio interdipartimentale:

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che siano affetti da patologie oncologiche conclamate, previa presentazione dell'apposita documentazione medica di natura specialistica da cui si evinca il riconoscimento della malattia oncologica, rilasciata da centri di cura pubblici, regionali o extra regionali.
2. I dipendenti dell'Amministrazione regionale cui siano stati concessi i benefici di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 e s.m.i.
3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano prole di età inferiore ai tre anni.
4. I dirigenti delle OO.SS. rappresentative che siano stati eletti negli organi statutari nazionali, regionali o provinciali, nonché un dirigente per singola RSA regolarmente costituita presso ogni unità produttiva,

sempre che la nomina o elezione siano antecedenti all'adozione della delibera di Giunta di cui al presente articolo. L'eventuale rinnovo degli organi o elezione di dirigenti delle RSA intervenuti successivamente al presente accordo saranno efficaci ai fini degli artt. 2, 3 e 4, dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 5**

#### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA**

Per esigenze organizzative e produttive temporanee e comunque nelle more dell'espletamento delle procedure di cui agli artt. 3 e 4, l'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, può disporre l'assegnazione temporanea, per il periodo di mesi sei rinnovabili una sola volta, del personale dipendente dell'amministrazione regionale, tenendo anche conto della minore anzianità di sede e di servizio.

Allo scadere del termine di assegnazione temporanea il personale dovrà essere riassegnato al dipartimento o struttura di provenienza, a meno che nelle more non sia stato adottato provvedimento di assegnazione definitiva ai sensi degli artt. 3 e 4.

#### **Art. 5**

#### **NORME FINALI**

Il presente accordo sarà valido ed efficace a far data dal \_\_\_\_\_.

Il personale destinatario dei provvedimenti di assegnazione di cui all'art. 4 sarà escluso da ulteriori trasferimenti per il periodo di anni due.

Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti di assegnazione infradipartimentale e interdipartimentale adottati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore dell'odierno accordo.

Letto, firmato e sottoscritto.

ARAN Sicilia

\_\_\_\_\_

CGIL-FP

\_\_\_\_\_

CISL-FP

\_\_\_\_\_

COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori

\_\_\_\_\_

SADIRS

\_\_\_\_\_

SIAD

\_\_\_\_\_

UGL

\_\_\_\_\_

UIL-FPL

\_\_\_\_\_